

REGOLAMENTO ORTI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 14/07/2014)

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale ravvisa nella costituzione degli orti urbani un servizio socialmente utile, che si svolge in piena armonia con l'ambiente. L'iniziativa ha l'obiettivo di permettere al cittadino di impiegare il tempo libero in una attività ricreativa senza scopo di lucro e di favorire la socializzazione, con ricadute positive anche sul bilancio familiare.

Il Comune di Lacchiarella mette a disposizione lotti di terreno adibiti ad orti domestici da assegnare ai residenti che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di seguito riportati.

ARTICOLO 2 – ATTO DI ASSEGNAZIONE

L'orto viene assegnato dall'Amministrazione Comunale agli aventi titolo, secondo la graduatoria dei richiedenti.

Ogni assegnatario dovrà corrispondere al Comune un contributo annuale forfettario a titolo di concorso delle spese di gestione.

Tale contributo verrà determinato con apposito atto di Giunta Comunale in rapporto all'estensione dei lotti e ai servizi a disposizione degli assegnatari e sarà suscettibile di adeguamento annuale in funzione dell'andamento dei costi di gestione.

L'assegnazione avrà durata sessennale, qualora non intervenisse disdetta scritta, da darsi con lettera raccomandata A.R. da una delle parti.

Il provvedimento di assegnazione è rinnovabile con apposito atto previa verifica della permanenza dei requisiti soggettivi.

Ogni avente diritto potrà rinunciare all'orto che gli viene assegnato, rimanendo in graduatoria in una posizione di coda; in tal caso si procederà all'assegnazione dell'orto rifiutato all'avente diritto successivo.

Nel caso in cui si dovessero liberare più orti contemporaneamente, si procederà alla assegnazione seguendo la numerazione degli stessi in ordine crescente, secondo la graduatoria.

L'Amministrazione comunale procederà all'aggiornamento della graduatoria tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio di ogni anno.

L'accesso alla graduatoria avverrà con la presentazione di domanda su appositi moduli predisposti dall'ufficio competente.

ARTICOLO 3 – GRADUATORIA

I lotti da destinare ad orto sono assegnati con determinazione agli aventi titolo, previa formazione di una graduatoria.

I requisiti soggettivi di accesso, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, sono i seguenti:

1. età minima 18 anni da compiersi nell'anno di presentazione della domanda
2. essere residenti nel comune di Lacchiarella da almeno due anni.

I punteggi per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

- per ogni anno di residenza sul territorio comunale pt. 0,2;
- per ogni anno di età anagrafica: pt. 0,2;
- per ogni anno di permanenza in graduatoria: pt.2.

ARTICOLO 4 – ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è fatta nominativamente al richiedente e non può essere trasferita ad altri, compresi familiari o parenti, in caso di cessazione per qualsiasi ragione, ad esclusione di quanto stabilito al successivo articolo 10.

Può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare.

Data la provvisorietà dell'assegnazione, in caso di necessità per pubblico interesse o per esigenze di gestione, l'Amministrazione, con preavviso di giorni 30 (trenta) potrà revocare la stessa in qualsiasi momento. In questo caso, si farà il possibile affinché tale revoca non coincida con il periodo di massimo sviluppo vegetativo che, indicativamente, va da febbraio a ottobre.

ARTICOLO 5 – LAVORAZIONE

La lavorazione dell'orto deve essere fatta esclusivamente dall'assegnatario, coadiuvato dai parenti in caso di impossibilità e/o inabilità temporanea.

L'orto assegnato deve essere tenuto in modo decoroso e pulito. All'interno di esso, per ragioni di carattere igienico-sanitario, non potranno essere allestite strutture per la cottura dei cibi.

Gli appezzamenti messi a disposizione non potranno subire alcuna modifica per quanto riguarda la destinazione, pena la revoca immediata dell'assegnazione senza diritto di indennità e il rimborso delle spese che l'Amministrazione Comunale sarà costretta a sostenere per ripristinare le condizioni iniziali.

Su ogni orto sarà riportata una targhetta con il relativo numero.

ARTICOLO 6 – MANUTENZIONE DELL'ORTO

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione gli orti dotati di rete idrica per l'irrigazione; l'irrigazione potrà essere effettuata dal 1° marzo al 15 novembre (è consentita la posa di un lavandino in corrispondenza dell'allaccio alla rete idrica).

La delimitazione interna dei singoli orti sarà realizzata dall'assegnatario e dovrà essere in rete plastificata verde, di identico modello di quella perimetrale esterna, essa non potrà superare l'altezza di metri uno; tale recinzione non potrà essere utilizzata come supporto per le colture e, anzi, dovrà essere tenuta costantemente pulita dalle infestanti da parte dei confinanti.

Ogni assegnatario potrà realizzare un capanno ad uso deposito attrezzi, il quale dovrà essere in colore legno omogeneo e coperto di onduline di colore verde, con dimensione massima cm.150 x cm. 200 e altezza cm. 205. Non sono consentiti altri depositi oltre a quello previsto. E' consentita la realizzazione di un pergolato annesso al capanno, avente la stessa dimensione del capanno, il pergolato dovrà essere realizzato con pali di cemento tipo vigna e filo di ferro plastificato di colore verde. La copertura dei pergolati dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali o prodotti ecologici quali cannette, bambù, ecc. o piante rampicanti.

Su ogni appezzamento, l'assegnatario può ubicare un bidone per la raccolta dell'acqua piovana in materiale plastico della capacità di litri 100. L'acquisto, la posa e la manutenzione del bidone sono a carico dell'assegnatario.

È vietata qualsiasi lavorazione dell'orto che possa arrecare danno o disturbo agli assegnatari degli orti confinanti.

È vietato occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti; per quanto riguarda i vialetti interni è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione in cemento, ad eccezione di camminamenti composti da lastre in pietra appoggiate su sabbia o direttamente sul terreno. Altresì è vietato realizzare cordolature interne all'orto.

È obbligo dell'assegnatario effettuare la manutenzione del perimetro esterno del vialetto prospiciente all'orto assegnato, nonché il taglio dell'erba e la pulizia generale.

Gli assegnatari dovranno restituire l'appezzamento nelle stesse condizioni originarie. Eventuali danni prodotti verranno addebitati.

ARTICOLO 7 – CONDUZIONE DELL'ORTO

È vietato allevare e tenere animali all'interno degli orti.

La coltivazione dovrà essere esclusivamente ortiva e per il solo autoconsumo, inoltre, non potrà essere usata acqua proveniente da rogge per l'irrigazione.

L'accesso agli orti è permesso dall'alba al tramonto.

L'assegnatario si impegna a contenere entro i limiti strettamente indispensabili l'uso di agrofarmaci consentiti, ponendo la massima attenzione alla loro distribuzione, affinché non siano irrorati sui prodotti degli orti vicini e nei corsi d'acqua.

È consentito effettuare il compostaggio, utilizzando eventuali pareti in legno, su una superficie massima di un metroquadrato.

L'eventuale pacciamatura è ammessa solo se costituita da materiali vegetali, mentre è vietato l'uso di teli in materiale plastico o di qualsivoglia tessuto, con l'unica eccezione di tunnel in telo plastico, a protezione delle colture, nel solo periodo dal 1° ottobre al 30 aprile.

Devono essere evitate le iniziative che sono nocive alla vita di api, pipistrelli, uccelli e ricci; tutti gli altri animali che non siano dannosi per le coltivazioni o per la salute pubblica devono essere protetti.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni provocati a persone o cose, nella conduzione e nell'utilizzo degli orti.

Si potranno piantare ortaggi e fiori; nella piantumazione di alberi da frutta, consentita, comunque, in non più di due esemplari; è preferibile il tipo a basso fusto.

Le piante presenti nell'orto non possono superare i 3 metri di altezza e sono da rispettare le seguenti distanze di alberi e cespugli da frutta tra loro e dai confini:

- cm.100 per i cespugli fruttiferi
- cm.150 per alberi da frutta nani
- cm.250 per alberi da frutta con piccole fronde.

ARTICOLO 8 – RIFIUTI

Lo smaltimento dei rifiuti avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia.

È obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione e la massima pulizia durante il periodo di stasi.

ARTICOLO 9 – VIGILANZA E GESTIONE

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo del servizio e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario, per mezzo di personale incaricato.

Al fine di facilitare i rapporti fra Amministrazione Comunale e assegnatari, questi ultimi potranno costituirsi in un Comitato, composto da 5 assegnatari, a cui potrà partecipare come osservatore un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. Tale Comitato dovrà risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti. Il Comitato dovrà individuare un suo referente per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione; inoltre dovrà vigilare sul rispetto del regolamento e dovrà segnalare all'Amministrazione le eventuali violazioni.

Il Comitato dovrà essere rinnovato ogni tre anni.

ARTICOLO 10 – DECESSO DELL'ASSEGNATARIO ED EVENTUALE SUBENTRO

In caso di decesso dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato ai familiari conviventi che ne facciano richiesta entro 90 giorni, fino alla scadenza naturale dell'assegnazione senza la possibilità di rinnovo prevista dall'articolo 2. Nel caso in cui non venga fatta la richiesta, l'orto verrà assegnato secondo la graduatoria.

In caso ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, secondo le seguenti modalità:

- se il decesso è avvenuto nel periodo da febbraio a ottobre sino al 31 ottobre,
- se il decesso è avvenuto nel periodo da ottobre a febbraio sino alla fine di febbraio.

ARTICOLO 11 – CESSAZIONE

I casi di cessazione dell'assegnazione sono i seguenti:

- disdetta di una delle parti, secondo quanto previsto dall'articolo 2;
- perdita dei requisiti di cui all'articolo 3;
- decesso dell'assegnatario, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- reiterate violazioni al Regolamento.

ARTICOLO 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Le assegnazioni avvenute in forza del Regolamento approvato con D.C.C.n.5/2012, sono da intendersi conformi al presente Regolamento e, pertanto, tutte confermate.

I provvedimenti di assegnazione saranno adeguati al presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e con questo armonizzati.

Per il primo anno, ovvero nell'anno 2015, l'applicazione del canone verrà calcolata a conguaglio, posto che per l'anno 2014 la tariffa da applicarsi è quella stabilita con D.G.C.n.28/2014.

Altresì, in sede di stesura della prima graduatoria, le domande già presentate rimarranno valide e il relativo punteggio sarà calcolato mediante l'applicazione dei nuovi criteri.